

## **REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO**

### **Art. 1 Premessa**

L'incarico di coordinamento è conferito dall'Azienda sulla base del proprio modello organizzativo con la finalità di svolgere funzioni di organizzazione operativa delle attività e del personale nell'ambito del servizio di assegnazione, ai sensi dell'articolo 10 del C.C.N.L. Comparto Sanità II° Biennio Economico 2000 /2001.

### **Art. 2 Indennità di funzione**

L'indennità di funzione si compone di una parte fissa ed una variabile.

La parte fissa è prevista quale diretto beneficio economico conseguente all'attribuzione di un incarico di coordinamento ed è pari ad € 1.549,37 annui lordi, cui si aggiunge la tredicesima mensilità.

Sulla base della graduazione delle funzioni, alla parte fissa si aggiunge una parte variabile fino ad un massimo di € 1.549,37 annui lordi, comprensiva di tredicesima mensilità.

### **Art. 3 Graduazione delle funzioni**

La parte variabile dell'indennità di coordinamento viene corrisposta sulla base dei seguenti criteri di graduazione dell'incarico:

1) Complessità delle competenze attribuite e grado di responsabilità	Punteggio massimo 5
2) Risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite	Punteggio massimo 5
3) Autonomia funzionale	Punteggio massimo 4
4) Importanza strategica dell'attività coordinata	Punteggio massimo 4
	Totale 18

- L'attribuzione di un punteggio non inferiore a sei comporta l'attribuzione di una maggiorazione di parte variabile pari ad € 1.291,14.
- L'attribuzione di un punteggio da 7 a 12 comporta l'attribuzione di una maggiorazione di parte variabile pari ad € 1.355,70.
- L'attribuzione di un punteggio da 13 a 15 comporta l'attribuzione di una maggiorazione di parte variabile pari ad € 1.420,26.
- L'attribuzione di un punteggio da 16 a 18 comporta l'attribuzione di una maggiorazione di parte variabile pari ad € 1.549,37.

Il punteggio è predefinito sulla base della complessità gestionale ed organizzativa per tipologia di servizi omogenei e/o affini con riferimento ai criteri 1), 3) e 4).

Il punteggio riferito al criterio 2) viene attribuito sulla base del numero delle risorse umane gestite.

#### **Art. 4**

#### **Procedure per il conferimento dell'incarico**

Per il conferimento di incarico di coordinamento, l'Azienda emette avviso interno che prevede di norma 10 giorni di tempo per la presentazione delle domande, e che specifica quanto segue:

- i contenuti professionali specifici e le attività che sono peculiari del coordinamento in esame
- il peso attribuito all'incarico per la parte variabile dell'indennità e il suo valore economico annuo
- i requisiti professionali specifici eventualmente necessari per l'accesso
- le categorie di personale cui la selezione è riferita
- i termini per la presentazione delle domande
- ulteriori requisiti eventualmente concordati.

Possono presentare domanda i dipendenti dell'Azienda del ruolo sanitario del Comparto a tempo indeterminato e a tempo pieno, anche assunti per mobilità diretta o di compensazione con continuità di rapporto, con esperienza professionale complessiva nella categoria D o Ds di tre anni ed in possesso, di uno dei seguenti requisiti:

- Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del CCNL 2006/2007.
- Per il personale del profilo infermieristico, in alternativa al master sopracitato, è considerato requisito valido il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica di cui all'art. 4, comma 2 del CCNL 2006/2007.

La U.O. Trattamento Giuridico del personale dipendente provvede alla disamina delle domande per la verifica del possesso dei requisiti specifici e assolve gli adempimenti di ammissione o non ammissione dei concorrenti.

I candidati ammessi sono esaminati da specifiche commissioni come di seguito costituite:

- Per i coordinamenti afferenti al Servizio Infermieristico
  - Dirigente del Servizio infermieristico con funzioni Strategico - Programmatiche
  - Dirigente Responsabile del Servizio Infermieristico con Funzioni Gestionali
  - 1 Posizione Organizzativa Infermieristica individuata dalla Direzione Generale
- Per i coordinamenti afferenti alle Professioni Ostetrica, Riabilitativa, della Prevenzione e Tecnico sanitaria
  - Dirigente del Servizio delle Professioni Sanitarie
  - 2 Posizioni Organizzative di riferimento individuate dalla Direzione Generale.

Le Commissioni sopra citate sottopongono i candidati a colloquio al fine di accertare le attitudini professionali degli stessi rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Sulla base dell'esito dei colloqui e della valutazione dei curriculum, le Commissioni propongono alla Direzione Generale la nomina del candidato cui attribuire le funzioni.

Lo svolgimento della procedura viene attestato con apposito verbale.

L'atto di nomina viene adottato dal Direttore Generale e specifica:

- i contenuti professionali specifici e le attività attribuite all'incarico di coordinamento;
- il peso attribuito all'incarico per la corresponsione della parte variabile dell'indennità di coordinamento e il suo valore economico annuo;
- il periodo di riferimento e la conseguente scadenza.

#### **Art. 5 Durata dell'incarico**

L'incarico di coordinamento ha durata pari a tre anni e può essere rinnovato a seguito di valutazione positiva.

#### **Art. 6 Funzioni**

Le funzioni del titolare di incarico di coordinamento sono quelle dettagliatamente specificate nell'art. 10 del Regolamento delle Professioni Sanitarie approvato con la Delibera n°639 del 01.06.16.

#### **Art. 7 Obiettivi da conseguire**

- Gli obiettivi da conseguire nel periodo di attribuzione dell'incarico, sono quelli individuati annualmente dalle Posizioni Organizzative di riferimento.

## **Art. 8 Valutazione**

Lo stato e il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati sono soggetti a valutazione annuale attraverso l'utilizzo dei sistemi di verifica e valutazione aziendale.

Ai fini della valutazione delle attività complessivamente svolte, alla scadenza dell'incarico, il titolare di funzioni di coordinamento è tenuto a presentare una dettagliata relazione con la specificazione dei risultati conseguiti, delle risorse utilizzate, dei rapporti con l'utenza, della collaborazione fornita ad altra Unità Operativa, della razionalizzazione delle procedure avviate.

I soggetti valutatori sono quelli risultanti dal regolamento aziendale del Servizio delle Professioni Sanitarie.

## **Art. 9 Effetti della valutazione**

La valutazione annuale positiva dà titolo alla corresponsione della Produttività Collettiva.

La valutazione positiva al termine dell'incarico dà titolo al rinnovo dell'incarico stesso.

La valutazione negativa annuale o di fine incarico comporta l'automatica revoca dell'incarico con conseguente perdita dell'indennità di funzione parte variabile, nel caso in cui l'incarico sia stato attribuito in prima applicazione, e di entrambe le componenti, fissa e variabile, nel caso di incarico attribuito successivamente alla prima applicazione (come previsto dai commi 5. e 6. dell'art. 10 C.C.N.L. Comparto Sanità 2° Biennio Economico 2000/2001).

## **Art. 10 Revoca dell'incarico**

L'incarico è revocato oltre che nel caso di cui al precedente articolo anche nel caso di modifiche al modello organizzativo che comportino la soppressione o la variazione sostanziale dell'incarico di coordinamento.

## **Art. 11 Obblighi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e tutela della salute dei lavoratori**

Il titolare di funzioni di coordinamento, nella propria qualità di preposto così come definito al punto e) dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, relativamente alla struttura in cui esercita i propri compiti.

**Art.12**  
**Nomina “Incaricato del trattamento dei dati personali”**

La titolarità delle funzioni di coordinamento comporta la nomina di “Incaricato del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003, da parte del Dirigente Responsabile del Servizio cui afferisce il medesimo incarico di coordinamento.

**Art.13**  
**Controversie**

In caso di eventuale valutazione negativa da parte del valutatore di prima istanza, prima della definitiva formalizzazione ed invio all’organismo di valutazione di seconda istanza, il Dirigente Responsabile sovraordinato acquisisce in contraddittorio le considerazioni del titolare delle funzioni di coordinamento anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.

Per tutte le altre, eventuali, controversie il Foro competente è quello di Perugia.

**Art. 14**  
**Norme finali e di rinvio**

Per quanto non specificatamente normato nei precedenti articoli, si applicano le disposizioni del C.C.N.L. Il Biennio Economico 2000/2001, in particolare l’art. 10, e del C.C.N.L. 2006/2007 – art. 4.